
**ADM “Open Hearing” – AEO ++
13 novembre 2020****MEMORIA FEDESPEDI**

FEDESPEDI ha sempre guardato con interesse e favore lo status di Operatore Economico Autorizzato quale valido riconoscimento per le imprese di spedizioni internazionali del loro ruolo di rappresentanti doganali e qualificati fornitori di servizi doganali. Le imprese di spedizioni hanno partecipato quali aziende pilota alla fase di test della certificazione e promuovono l’AEO assicurando assistenza e consulenza ai clienti interessati ad ottenerne il rilascio.

Ai fini del rendere il miglior servizio al commercio internazionale, in particolare al Made In Italy e rafforzare la competitività del sistema Paese è strategico che la filiera logistica nel suo complesso sia certificata AEO.

Nel 2018 FEDESPEDI è intervenuta al Convegno organizzato da ADM per il decennale dell’AEO, per portare l’esperienza delle aziende associate ([CFR. PRESENTAZIONE INTERVENTO](#)). Due anni fa erano **390 le imprese di spedizioni internazionali titolari dell’Autorizzazione AEO**, circa il 30% di tutti gli AEO nazionali.

In quella occasione riportammo come tra i principali motivi o cause che frenano le aziende clienti a richiedere l’AEO vi fossero:

1. Onerosità della procedura (complessità iter e tempi lunghi di rilascio)
2. Mancanza di chiarezza dei benefici
3. Non percepire ADM come *business friendly*

L’autorizzazione AEO è indice di affidabilità e competenza degli operatori economici i quali si attendono in ritorno efficienza e minori costi.

* * *

Venendo all’invito che ADM ha rivolto alle rappresentanze degli operatori in occasione dell’Open Hearing AEO++ Fedespedito intende dare il proprio contributo secondo due indirizzi:

1. L’esigenza di dare maggior valore in termini di benefici misurabili connessi all’Autorizzazione AEO.

A tale riguardo riteniamo fondamentale che lo status di AEO venga considerato da tutte le PA coinvolte nel “momento doganale” - Ministero della Salute (USMAF), GDF, ... - e si chiede anche supporto nel sensibilizzare le altre Pubbliche Amministrazioni tra le quali ad esempio anche l’Agenzia delle Entrate che, in sede di verifica, potrebbe valorizzare l’AEO.

2. Semplificare l’iter di rilascio dell’autorizzazione in particolare valorizzando certificazioni ed attestazioni rilasciate da enti terzi o pubbliche amministrazioni.

In particolare, in questo frangente, si ritiene necessario puntare alla **celerità della procedura** (come già avviene per altre autorizzazioni doganali) affinché i benefici connessi all’AEO possano contribuire ad un minor

FEDESPEDI

Via E. Cornalia 19, Milano | T. +39 02 671541 | fedespedito@fedespedito.it | fedespedito@pec.fedespedito.it | www.fedespedito.it



Aderente a CONFETRA
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



Member of FIATA
International Federation of Freight
Forwarders Associations



Member of CLECAT
European Association for Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services

congestionamento dell'operatività doganale agevolando le esportazioni e le importazioni vitali per la sopravvivenza delle aziende.

Per **agevolare la dimostrazione dei requisiti** e accelerare il rilascio delle autorizzazioni riteniamo di utilità le seguenti indicazioni:

- Per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera d) dell'Art. 39 valorizzare la partnership con imprese di spedizioni titolari dell'Autorizzazione AEO-C ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, anche in un'ottica di certificazione della filiera per massimare i benefici legati all'istituto;
- Intervenire per assicurare **maggiore uniformità** interpretativa e operativa da parte degli uffici doganali. La pubblicazione di linee guide più essenziali e definitive potrebbe essere d'aiuto come anche la condivisione con gli operatori delle Linee Guida predisposte per l'effettuazione dell'Audit AEO da parte dei funzionari
- La **valutazione di Solvibilità** spesso incide esclusivamente su parametri Finanziari dati dalla banca dati Bureau van Dijk (il c.d. KR).
Dovrebbero essere considerate le Valutazioni e i rating delle Agenzie di Revisione oltre che degli istituti bancari, come specificato dalle linee guida AEO.

- Si è riscontrato di frequente un forte scostamento interpretativo tra i vari Uffici AEO delle dogane territoriali, anzitutto in relazione alla Valutazione della **gravità dei precedenti Penali**, che porta ad eccepire la non conformità all'art. 39 e art. 24 RE sull'assenza di reati in capo al richiedente e alle presone responsabili contestando anche carichi pendenti per "infortuni sul lavoro" (che sono un problema di safety e non di security). I carichi pendenti (che a causa dei noti tempi della giustizia penale possono restare tali ben oltre il termine di prescrizione) non costituiscono "precedenti" ma solo "imputazioni".

Al riguardo si auspica la più ampia diffusione e il tempestivo adeguamento a quanto disposto dal **RE 2020/1727 del 18 novembre 2020** che modifica il regolamento 2015/2447.

Si ritiene inoltre idonea e valida alla dimostrazione del requisito la valorizzazione delle **certificazioni sulla sicurezza sul lavoro**, la **conformità con il D.lgs 231/2001**, il **rating di legalità**, previsto dall'AGCM per l'accesso ai finanziamenti pubblici, qualora il richiedente ne sia in possesso (vi sono casi di aziende che hanno un rating di legalità elevato - due stelle – che gli consente di partecipare a progetti europei e ad appalti pubblici, ma non può diventare AEO né ottenere la garanzia globale).

- Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 39 CDU si ritiene possa concorrere la valorizzazione della conformità per un triennio agli **Indici di Affidabilità Fiscale (ISA)** di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Milano, 20 novembre 2020